



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Decisione relativa alla fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

VISTO il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

VISTO il regolamento delegato (UE) 2025/1955 della Commissione, del 29 settembre 2025 che integra il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

VISTO il Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n.93 in data 22 aprile 2026, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, e in particolare l'articolo 3 del suddetto Decreto che individua il Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

CONSIDERATO che non è stato ancora reso operativo l'Ufficio dirigenziale di livello non generale competente per la fase nazionale di registrazione delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51 e che per tale motivo l'istruttoria è stata condotta dal responsabile del procedimento, nella sua qualità di coordinatore dell'apposita task force costituita con ordine di servizio di questa Direzione generale n. 803 del 25 novembre 2025;

VISTA la domanda nazionale n. 452026000000001 presentata in data 12 gennaio 2026 dall'Associazione di Produttori Ceramica di Vietri, relativa ad ottenere la registrazione del nome “*Ceramica Vietri*” come Indicazione Geografica Protetta, dichiarando di volersi avvalere, come previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51 e dall'art. 70 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi acquisiti con l'uso (nomi esistenti) che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del citato Regolamento (UE) 2023/2411;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, il responsabile del procedimento ha verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione n. 452026000000001 e ha trasmesso alla Regione Campania, con nota n. 16173 del 24 aprile 2026 e con nota n. 16419 del 27 aprile 2026 la documentazione completa, richiedendo di esprimere un proprio parere riguardo ai requisiti oggettivi, di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/2411, e ai requisiti soggettivi, di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2023/2411;



VISTO che in data 19 maggio 2026, con nota n. 0459932, la Regione Campania ha fornito il proprio parere favorevole in merito alla domanda di registrazione n. 452026000000001 relativa all'Indicazione Geografica Protetta "*Ceramica Vietri*" evidenziando che:

- a) sotto il profilo dei requisiti oggettivi di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2023/2411, la Regione rileva che la documentazione prodotta dall'Associazione di Produttori espone in forma esaustiva la denominazione, la descrizione del prodotto, la delimitazione geografica, il legame con l'ambiente geografico e individua chiaramente nel saper fare artigianale e nelle tecniche di lavorazione tradizionali, svolte nel territorio del Comune di Vietri sul Mare, l'elemento fondante del legame geografico dell'Indicazione Geografica. In particolare, il Disciplinare di produzione individua nel processo di trasformazione artigianale, riconducibile al contesto locale in tutte le sue fasi, l'elemento caratterizzante ai fini dell'origine del prodotto. Inoltre, la qualità del prodotto è riscontrabile nelle competenze artigianali del luogo, tramandate dai primi artigiani locali e consolidate nel tempo attraverso l'apporto formativo delle Scuole di Ceramica Vietrese che hanno tramandato il know how e le tecniche decoratrici del tempo. La reputazione storica della ceramica vietrese è riconducibile all'origine storico/geografica del luogo le cui testimonianze documentali risalgono al XV secolo, ma anche alla diffusione dei manufatti di Vietri sia a livello nazionale che internazionale attraverso l'attività delle aziende presenti in Vietri sul Mare che, da oltre cinque secoli, realizzano e promuovono dei manufatti con caratteristiche riconducibili unicamente all'origine geografica. La presenza di una filiera specializzata nella lavorazione della ceramica vietrese e le testimonianze di archivi storici, musei ed esposizioni internazionali completano la certificazione della reputazione e la riconoscibilità del manufatto della ceramica vietrese. Infine, evidenzia che le fasi della lavorazione della ceramica avvengono integralmente nel territorio di Vietri sul Mare. Rileva, inoltre, che il Disciplinare di produzione, con tutta la documentazione integrativa a supporto, individua il legame tra il prodotto e l'ambiente geografico in maniera prevalente nel fattore umano, e ritiene pertanto che questi elementi possano fornire sufficienti garanzie circa il legame territoriale dei manufatti della "*Ceramica Vietri*" ai fini del riconoscimento dell'Indicazione Geografica;
- b) con riferimento ai requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento, si rileva che l'Associazione di produttori, soggetto collettivo rappresentativo dei produttori del settore, risulta legittimato alla presentazione della domanda e che l'ufficio regionale ha acquisito agli atti dell'ufficio lo statuto dell'Associazione che ne certificano la rappresentatività.

VISTO che il responsabile del procedimento, verificata la conformità della domanda di registrazione ai requisiti oggettivi, di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/2411, ai requisiti soggettivi, di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411, nonché la completezza delle informazioni previste riguardo ai contenuti del Disciplinare di produzione, di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/2411, del Documento Unico, di cui all'articolo 10 e dell'allegato II del Regolamento (UE) 2023/2411, e della documentazione di accompagnamento, di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/2411, ha concluso l'esame istruttorio nei termini di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, con una valutazione positiva della domanda di registrazione n. 452026000000001;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, si è provveduto alla pubblicazione della domanda di registrazione n. 452026000000001, unitamente al Disciplinare di produzione, sul Bollettino delle domande delle Indicazioni Geografiche Protette per i prodotti artigianali e industriali n. 3 del 22 maggio 2026, di cui al sito istituzionale della DGPI-UIBM, nonché a darne notizia al richiedente e per conoscenza alla Regione Campania;

CONSIDERATO che, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino, non sono state presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, alla domanda di registrazione n. 452026000000001 relativa all'Indicazione Geografica Protetta "*Ceramica Vietri*",



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

VISTA la nota prot. n. 1118 del 04/08/2026 con la quale il responsabile del procedimento, a conclusione dell'iter istruttorio seguito, constatata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento (UE) 2023/2411, propone al Direttore Generale l'adozione della decisione favorevole alla registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta "*Ceramica Vietri*", di cui alla domanda n. 452026000000001, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12 del Decreto legislativo 2 aprile 2026 n.51,

ADOTTA

1. La Decisione favorevole relativa alla fase nazionale della procedura di registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta per i prodotti artigianali e industriali di cui alla domanda n. 452026000000001 - "*Ceramica Vietri*"
2. L'Ufficio attesta che la domanda n. 452026000000001 soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2411 e trasmette la suddetta domanda a EUIPO, come nome acquisito con l'uso (nome esistente) antecedentemente il 1° dicembre 2025 con la relativa documentazione per le conseguenti procedure a livello di Unione e notifica alla Commissione Europea il nome esistente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956.
3. Il presente provvedimento è trasmesso al richiedente e alla Regione Campania ed è pubblicato, unitamente al Disciplinare di produzione, sul sito istituzionale.
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi ai sensi degli articoli da 136 a 136-terdecies del Codice della proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Lirosi